

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}  
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

```
[#list project.datiAnagrafica as  
anag]${anag}  
[/#list]
```

## ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2020

### IMPRESI ISCRITTE/ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESI E SOGGETTI ISCRITTI NEL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE (REA)

Spett.le Impresa,

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente (**per le società semplici e per le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 risulta confermato anche per l'anno 2020 il regime transitorio che prevede il versamento del diritto annuale in misura fissa**).

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta **al 1° gennaio 2020**.

#### **Quando versare**

Il versamento deve essere effettuato entro il **30 giugno 2020** (D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016) con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%. **Eventuali proroghe saranno tempestivamente comunicate tramite il sito istituzionale.**

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

#### **Come versare**

Il versamento del diritto va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di pagare:

- **online tramite la piattaforma pagoPA**; collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it>, utilizzando la funzione "calcola e paga", si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;
- **con il modello F24** anche compensando l'importo da pagare con eventuali crediti per altri tributi o contributi. Tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati a effettuare il pagamento **con modalità telematica**. Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel (maggiori informazioni possono essere ottenute consultando il sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

Compilare il modello F24 come segue:

Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa ( <b>non la partita IVA</b> ), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: sigla provincia "AT" (compilare le prime due caselle da sinistra) codice tributo: <b>3850</b> anno di riferimento: <b>2020</b> importi a debito versati: scrivere l'importo dovuto

Se l'attività economica viene svolta attraverso **unità locali o sedi secondarie in altre province**, si deve altresì compilare un rigo per ciascuna provincia in cui esse sono ubicate riportando come codice ente/codice comune la sigla di tale/i provincia/e, come codice tributo **3850** e come anno di riferimento **2020** (ciò non vale per i soggetti iscritti soltanto nel REA che svolgono la propria attività attraverso unità locali in quanto il diritto è dovuto solo per la sede).

#### Quanto versare

Il decreto interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 (**pari, per l'anno 2020, al 50 per cento**). Le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2020 tengono conto della quota destinata al finanziamento di progetti strategici (maggiorazione del 20%), da applicare secondo le misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 e con le modalità applicative di cui al decreto interministeriale 8 gennaio 2015.

Le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori:

Tipologia d'impresa	importi CCIAA DI ASTI (importi nota MISE n. 0347962 del 11.12.2019, <u>maggiorati</u> ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020)	
	sede	unità locale
<b>Imprese individuali</b>	<b>€ 53,00</b>	<b>€ 11,00</b>
<b>Imprese con sede principale all'estero</b>	-	<b>€ 66,00</b>
<b>Società semplici agricole</b>	<b>€ 60,00</b>	<b>€ 12,00</b>
<b>Società semplici non agricole</b>	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>
<b>Società di cui all'art. 16 c. 2 del d.lgs. n.96/2001</b>	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>
<b>Soggetti iscritti solo nel REA</b> (persone fisiche che erano iscritte nei soppressi Ruoli Agenti e Rappresentanti o Agenti di Affari in Mediazione e <u>che non esercitano l'attività</u> , associazioni, enti morali, enti ecclesiastici, fondazioni...)	<b>€ 18,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Le misure soprariportate sono arrotondate all'unità di euro; nel caso in cui l'attività venga svolta anche attraverso più unità locali per determinare l'importo da versare occorre far riferimento agli importi previsti dalla nota MISE n. 0347962 del 11.12.2019: più precisamente il calcolo va effettuato sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali, maggiorando il risultato del 20% e arrotondandolo all'unità di euro secondo il criterio richiamato dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009.

#### Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dal D.M. 54/2005 e dal *Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio* adottato dal Consiglio Camerale.

#### Avvisi alle imprese

##### - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), a comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione "Pratiche semplici" nell'area "Sportello pratiche" del sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)), e a **mantenerne la validità nel tempo**.

##### - RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2019

Si rammenta a tutte le imprese che non avessero ancora effettuato il versamento del diritto annuale 2019 che, se non è trascorso più di un anno dalla scadenza, è possibile sanare spontaneamente tale irregolarità, beneficiando di un trattamento sanzionatorio più favorevole, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso: per ulteriori chiarimenti consultare il sito internet [www.at.camcom.gov.it](http://www.at.camcom.gov.it) alla sezione diritto annuale.

#### ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I. A. A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

**Si invita a diffidare di queste iniziative e, in caso di dubbio, a contattare la Camera di Commercio per verificarne l'autenticità: a tal proposito si precisa che la presente lettera informativa viene inviata esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato al Registro delle Imprese e che non sarà effettuato alcun invio cartaceo ai fini dell'esazione del diritto annuale 2020.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha realizzato il vademecum anti-**inganni “IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI”** contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni. Per saperne di più consultare il sito <https://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide>.

#### ***Ulteriori informazioni***

Per ulteriori informazioni è possibile:

- consultare il sito internet [www.at.camcom.gov.it](http://www.at.camcom.gov.it) nella sezione riservata al diritto annuale
  - contattare l'Ufficio Contabilità generale e del personale scrivendo all'indirizzo [dirittoannuale@at.camcom.it](mailto:dirittoannuale@at.camcom.it) o telefonando ai numeri 0141/535231-232 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30, il lunedì e il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00).
- Si segnala che l'Ufficio sarà aperto al pubblico solo su appuntamento, per pratiche urgenti non altrimenti gestibili.